

Avv. Lucia Di Salvo
via Notarbartolo, 5 90141 Palermo
tel 091 7302564 fax 091 7304196
p.iva 04600650826 c.f. DSLLCU68E50G273Y
avv.lucia@studiolegaledisalvo.com
PEC: lucia.disalvo@legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO – SEZ. II

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO RG N. 868/2022
CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 CPA**

Nell'interesse della Dott.ssa **SELENE BOLOGNA**, nata a Castelvetro (TP) il 3 settembre 1992, codice fiscale BLGSLN92P43C286Y, residente in Palermo, via Roma, n.343, rappresentata e difesa, giusto mandato apposto in calce all'originale dell'atto introduttivo del presente giudizio ex art. 24 cpa, dall'Avv. Lucia Di Salvo (CF.: DSLLCU68E50G273Y – PEC: lucia.disalvo@legalmail.it – FAX: 0917304196), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo, nella via Notarbartolo n. 5

CONTRO

La **Regione Siciliana** – in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

La **Regione Siciliana – Assessorato regionale delle Autonomie Locale e della Funzione Pubblica – Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale** - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, i cui Uffici sono siti in via Villareale N. 6 – 90141 Palermo pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it estratto da RegIndE;

FORMEZ PA CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLA P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale e amministrativa in Roma Viale Marx, 15 00137 ROMA pec: protocollo@pec.formez.it risultante da Registro IPA ai sensi dell'art. 28 DL 76/2020 attesa la mancata indicazione dell'indirizzo PEC nell'elenco di cui all'art. 16 comma 12 Decreto Legge n. 179/2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis cpc e dell'art. 3 bis L. n. 53/1994, e rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, i cui Uffici sono

siti in via Villareale N. 6 – 90141 Palermo pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it estratto da RegIndE;

E NEI CONFRONTI DI

Dott.ssa **DIANA GRAFFEO**, nata a Palermo il 09.01.1985 e residente in Palermo nella via Edmondo De Amicis n. 15

Dott.ssa **MARIA CHIARA CARDELLA**, nata a Palermo il 23.04.1995 domiciliata a Monreale -Grisi (90046 Pa) nella via Bellini n. 5 pec: mariachiara_cardella@pec.it

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

Quanto al ricorso introduttivo del presente giudizio

Del provvedimento del quale si sconoscono gli estremi con il quale è stata disposta la non ammissione della ricorrente alla prova scritta del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, indetto dall'Assessorato resistente con il DDG n. 5039 del 23.12.2021 (doc.1), modificato con DDG n. 117 del 21.02.2022 (doc. 3), e segnatamente per il profilo **CPI –SAM (Specialista amministrativo contabile) n. 119 posti**;

della scheda di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente unitamente alla presentazione della domanda relative al profilo sopra precisato;

del conseguente elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, indetto dall'Assessorato resistente con il DDG n. 5039 del 23.12.2021 modificato con DDG n. 117 del 21.02.2022, per il profilo **CPI –SAM (Specialista amministrativo contabile) n. 119 posti**, elenco/graduatoria pubblicato sul sito istituzionale in data 10 maggio 2022 (doc. 7);

nonché di tutti gli atti a tale elenco/graduatoria presupposti, quali schede di valutazione anche

degli altri candidati, verbali recanti la fissazione di criteri di valutazione dei titoli , etc;
nonché del prefato bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, indetto dall'Assessorato resistente con il DDG n. 5039 del 23.12.2021 (doc. 1 atto impugnato) modificato con DDG n. 117 del 21.02.2022 (doc. 3 del pari impugnato ove occorrer possa), per il profilo CPI –SAM (Specialista amministrativo contabile) n. 119 posti nelle parti seguito indicate, anche in ragione dell'applicazione fattane dall'amministrazione ed in special modo dell'art. 6 del medesimo bando nelle parti di seguito precisate come meglio si dirà;

nonché, ove adottato, del provvedimento di cui si sconoscono gli estremi con il quale è stata respinta la richiesta di riesame e di ammissione con riserva inoltrata dalla ricorrente nelle date 11/12 maggio 2022

quanto al presente atto per motivi aggiunti:

di tutti i provvedimenti sopra indicati nonchè

Del DDG n. 3656 del 15.09.2022, pubblicato sul sito istituzionale il successivo 16.09.2022 e sulla GURS il 30.09.2022 con il quale il DG della Funzione Pubblica dopo avere approvato la graduatoria degli idonei nella quale figura ammessa con riserva l'odierna ricorrente ha poi dichiarato vincitori della selezione tutti i candidati che hanno superato la prova ad eccezione della ricorrente come da art. 2 e 3 del prefato DDG che dunque espressamente del pari si impugnano anche per siffatto aspetto;

nonché per quanto occorrer possa e tenuto conto che gli stessi risultano già impugnati con l'atto introduttivo del presente giudizio, di tutti gli atti prodromici e connessi ivi compreso l'elenco dei soggetti che hanno superato la prova scritta, la votazione attribuita a tali candidati per l'ammissione alla prova preselettiva, i verbali (ove redatti ed esistenti!) contenenti le valutazioni di coerenza ed inerenza dei titoli presentati da ciascun candidato (sia per la fase prese-

lettiva che per l'attribuzione del punteggio finale) , i verbali (ove redatti ed esistenti!) contenenti i criteri per la valutazione della coerenza ed inerenza di cui all'art. 6 comma 4 sub a del bando,

nonché dell'avviso pubblicato il 6.10.2022 con il quale i soli vincitori sono stati, a pena di decadenza, onerati ad operare la scelta della sede e optare per il profilo prescelto dal 10 al 17 ottobre 2022

NONCHE' PER LA CORRETTA ESECUZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE EMESSA DA CODESTO ECC.MO TAR N. 387/2022

FATTO

Con bando pubblicato sulla GURS serie speciale concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021 è stato indetto dall'Amministrazione resistente il concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia di cui DDG n. 5039 del 23 dicembre 2021 (doc.1).

In data 26 gennaio 2022 è stata pubblicata, sulla G.U.R.S. serie speciale concorsi, la modifica del prefato bando con proroga dei termini per la presentazione delle relative domande giusta DDG n. 117 del 21.02.2022 (doc. 3 e 4).

L'odierna ricorrente dott.ssa Selene Bologna, come da documentazione in atti, ha presentato la domanda di partecipazione, tra gli altri profili professionali indicati nel detto bando per il rafforzamento Centri per l'Impiego- Categoria D –funzionari, anche per quello contrassegnato come CPI-SAM Specialista amministrativo contabile a posti n. 119. (doc. 5 e 6)

In data 10 maggio 2022 l'Amministrazione regionale ha pubblicato, per detto profilo, sul proprio sito l'elenco degli ammessi alle prove scritte (doc. 7) nonché l'avviso di convocazione e dunque la data prevista per lo svolgimento delle prove scritte indicata nel 26 maggio 2022 ore 10,00 il profilo CPI-SAM (doc. 8).

Tuttavia, nonostante la ricorrente avesse dichiarato, in seno alla prefata domanda (doc. 5) il possesso dei seguenti titoli: Laurea Magistrale LMG/01 Giurisprudenza conseguita il 13.07.2015 presso la LUISS Guido Carli Roma con voto 102/110 (doc.9); Diploma di specializzazione per le professioni legali voto 64/70 conseguito in data 12.06.2017 presso Università Guglielmo Marconi – Roma (doc. 10); abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita il 16.1.2018 (doc. 11); servizio prestato presso ANPAL Servizi Spa – Palermo dal 1.08.2019 al 23.01.2022 (doc. 12), la stessa non figurava tra gli ammessi.

Né sul sito istituzionale né sulla piattaforma STEP-ONE di FORMEZ PA, la ricorrente rinveniva alcuna notizia sulla valutazione dei propri titoli e, quindi, sulla propria posizione.

In data 11/12 maggio 2022 tramite pec indirizzata al FORMEZ PA e al Dipartimento della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, pertanto, presentava rituale istanza di accesso agli atti al fine di ottenere i verbali della Commissione esaminatrice relativi alle valutazioni degli ammessi, quello relativo alla valutazione dei propri titoli e quelli relativi ai criteri di valutazione della “coerenza” dei titoli, chiedendo peraltro l’ammissione con riserva e l’annullamento della propria esclusione.

A tutt’oggi non sono stati rilasciati i predetti documenti né veniva dato riscontro positivo al chiesto riesame e pertanto fin dalla proposizione del ricorso introduttivo veniva fatta espressa riserva di proposizione di eventuali motivi aggiunti, rilevando l’illegittimità della disposta esclusione della ricorrente per la errata interpretazione data al bando di concorso e la conseguente errata valutazione dei titoli dalla stessa dichiarati e posseduti ai fini dell’accesso alla prova concorsuale.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza di accesso e tenuto conto dell’approssimarsi della prova scritta fissata per il 26 maggio 2022, proponeva rituale ricorso al TAR avverso la propria esclusione (RG 868/2022) corredandolo con richiesta di adozione di misure presidenziali onde conseguire l’ammissione con riserva, disposta da Codesto

Ecc.mo TAR con DP 328/2022 che fissava la relativa camera di consiglio all'udienza del 22.06.2022.

Nelle more, la ricorrente in data 26.05.2022, sosteneva la prova scritta riportando, secondo quanto appreso dalla consultazione della propria scheda (doc. 22) attraverso la piattaforma StepOne, la votazione di 21,70 punti, e dunque secondo quanto ivi indicato, superandola con esito positivo.

Pertanto la stessa veniva inserita nell'elenco dei soggetti ammessi alla successiva fase di valutazione, con riserva.

A seguito della trattazione dell'udienza cautelare, Codesto Ecc.mo TAR con propria Ordinanza n. 387/2022 confermava l'ammissione con riserva.

Ciò nonostante, l'amministrazione non rilasciava la documentazione richiesta né depositava agli atti del giudizio la documentazione di cui alla prefata istanza di accesso, in tal modo compromettendo la completezza della stessa possibilità difensiva a favore della ricorrente, nonostante a quel punto (ma ben vero fin dalla presentazione dell'istanza) non fosse revocabile in dubbio l'interesse difensivo/conoscitivo della stessa.

Pertanto la stessa proponeva in corso di causa istanza ex art. 116 comma 2 cpa da valere anche quale istanza istruttoria per acquisire i predetti documenti, rinviata per la proposizione dei presenti motivi aggiunti.

Nelle more, invero, è stata approvata e pubblicata la graduatoria degli idonei con proclamazione dei vincitori del concorso, ma la ricorrente, pur figurando nella graduatoria di merito alla posizione n. 56, in asserita esecuzione della predetta Ordinanza cautelare non è stata poi inserita nella graduatoria dei vincitori!

Ben vero deve osservarsi fin d'ora come la procedura concorsuale pubblica indetta per l'assunzione nel profilo in questione di **119 unità** di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia di cui DDG n. 5039

del 23 dicembre 2021 abbia condotto alla individuazione di soli 80 idonei (con la ricorrente ammessa con riserva) e soli 79 vincitori!

Tuttavia, avendo l'amministrazione già palesato l'intendimento di mettere a concorso i posti residui e comunque non avendo inserito la ricorrente tra i vincitori in insanabile contrasto con le statuizioni cautelari di Codesto Ecc.mo TAR si rende necessario corredare anche il presente gravame esteso all'atto finale della procedura concorsuale con le richieste cautelari di cui appresso.

Gli atti impugnati anche con il presente ricorso per motivi aggiunti sono illegittimi in via diretta e mediata alla stregua delle seguenti ragioni di

DIRITTO

1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 COMMA 1 LETTERA C) D.L. N. 44/2021 –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.N. 241/1990 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA E INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST - ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITÀ MANIFESTA, INGIUSTIZIA, INCOERENZA/CONTRADDITTORIETÀ INTERNA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA –ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E TRAVISAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 E 47 DELLA L. N. 247/2012.

Come già rappresentato a mezzo dell'atto introduttivo del presente giudizio, l'art.10, co. 1, lett. c) D.L. n. 44/2021, conv con mod., dalla l. n. 76/2021, prevede, per le procedure concorsuali indette nel periodo COVID, "*c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di ban-*

do, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali”

Trattandosi di norma eccezionale e derogatoria della disciplina generale sullo svolgimento dei concorsi pubblici, le relative disposizioni risultano di stretta interpretazione e rifuggono da ogni estensione ermenutica.

Di tal ch , la possibilit  di prevedere siffatto “filtro” per l’ammissione alle successive fasi concorsuali   consentita esclusivamente per quei titoli “**legalmente riconosciuti**” che siano “*strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite*”.

Come   facile intuire tale peculiare e speciale scansione delle fasi concorsuali, atta a restringere significativamente la partecipazione alle prove concorsuali, trova esclusivo fondamento e giustificazione nella necessit  di selezionare a monte non tanto i pur bravi e meritevoli candidati in possesso dei titoli di studio, quanto invece gli aspiranti in possesso di titoli “legalmente riconosciuti”, soprattutto professionali, “strettamente correlati” al profilo qualificato da alta specializzazione, limitando la partecipazione alle fasi concorsuali a coloro i quali abbiano conseguito specifiche conoscenze, abilit  e competenze.

Tanto che lo stesso bando di che trattasi evidenzia che l’Amministrazione regionale ha qualificato (art. 1 comma 1) (doc. 1) i profili in questione ad **elevata specializzazione tecnica dei profili professionali da reclutare**, in ossequio alla ivi richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 361\2019 (doc. 17), ove   stata evidenziata proprio «*l’esigenza di reclutare personale gi  qualificato in grado di potere operare immediatamente per un efficace potenziamento dei servizi in capo ai Centri per l’Impiego*».

Dunque, laddove fossero stati applicati in modo rigoroso i precetti normativi sopra ricordati, la ricorrente in possesso dei titoli di studio, professionali e di servizio strettamente correlati ai profili di alta specializzazione messi a concorso, avendo conseguito la laurea Magistrale in

Giurisprudenza , il Diploma di specializzazione nelle Professioni legali e l'abilitazione alla professione di avvocato e avendo svolto la attività di cd "navigator" avrebbe certamente dovuto essere ammessa a partecipare a sostenere la prova scritta, risultando particolarmente qualificata proprio nei termini di legge e secondo le "premesse" fondanti la procedura indetta dall'amministrazione resistente.

Senonchè, in modo del tutto immotivato, irrazionale e contraddittorio, il bando dopo avere ribadito all'art. 3 che il concorso sarebbe stato espletato con una preliminare "*fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti*" secondo la disciplina prevista nell'art. 6, proprio nell'art. 6 ha disposto una inammissibile "limitazione" dei titoli legalmente riconosciuti ai soli titoli di studio e ad alcuni titoli formativi (master, scuole di specializzazione), la cui applicazione concreta, in relazione alla platea dei partecipanti, si è tradotta nella illegittima esclusione della ricorrente.

Invero, l'ammissione alla prova scritta, piuttosto che essere limitata ai candidati in possesso di titoli legalmente riconosciuti atti a prefigurare l'alta specializzazione professionale richiesta, è stata quasi "riservata" ai candidati in possesso di soli titoli di "studio" e di alcuni titoli formativi (master, scuole di specializzazione), senza prevedere gli altri titoli legalmente riconosciuti formativi e specializzanti (per esempio l'abilitazione professionale) .

Nello specifico, l'art. 6 del bando rubricato "*valutazione dei titoli per l'ammissione alla prova scritta*" ha illegittimamente previsto che "*1. Ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, le commissioni, ..., procederanno alla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti,4 I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria per l'ammissione alle successive fase concorsuali non potranno superare il valore massimo complessivo **di punti 4 (quattro)** secondo i seguenti criteri:*

a1) punteggi attribuiti al voto di laurea:

a2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli a quello previsto come requisito per l'ammissione :

0,50 punti per la laurea specialistica e Magistrale ...

0,25 punti per ogni Laurea ...

0,50 per ogni diploma di laurea ...

0,50 per ogni master universitario di primo livello della durata di un anno ...

1,00 per ogni master universitario di II livello della durata di un anno ...;

1,50 punti per ogni dottorato di ricerca se coerente con il profilo e inerente alle materie indicate per il profilo per il quale si concorre ...”.

Il titolo legalmente riconosciuto dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, in tutto coerente con i profili di alta specializzazione a concorso (si veda art. 7 comma 2 punto D); ove le materie indicate per il profilo CPI SAM sono tutte prevalentemente afferenti il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, contabilità pubblica etc ..., non risulta inspiegabilmente contemplato, nonostante rientri indubbiamente tra i “titoli legalmente riconosciuti”.

Invero è un titolo professionale conseguibile solo in esito al superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense indetto dal Ministero della Giustizia (artt. 46 e 47 L.n. 247/2012), riservato a quanti siano già in possesso della laurea in giurisprudenza (titolo di ammissione al concorso), ed a seguito di un percorso formativo (cd tirocinio professionale) caratterizzato dalla applicazione concreta delle conoscenze acquisite con il percorso universitario “magistrale” appunto in una dimensione pratica e comunque “specializzante”. (art. 41 della L.n. 247/2012).

Il “titolo” costituito dalla abilitazione alla professione forense, come del resto pacificamente affermato dalla normativa primaria e secondaria, è sempre inserito del resto quale “legalmente riconosciuto” ai fini concorsuali alla stregua di quelli di studio, così come riconosciuto fin dal D.A. dell’allora Ass.to EE.LL del 3.02.1992 e smi (doc. 20) e da ultimo dal DPCM n. 78/2018 (doc. 21).

Neppure può essere revocato in dubbio che lo stesso risulti “strettamente correlato” ai profili

di alta specializzazione messi a bando, né ben vero che lo stesso sia espressione di una peculiare qualificazione, di tal chè illegittimo risulta l'art. 6 del bando qui espressamente impugnato nella parte in cui esclude l'abilitazione alla professione forense dai titoli legalmente riconosciuti da valutare ai fini dell'ammissione alla prova scritta, atteso che ai sensi del ricordato art.10, comma 1, lett. c), lo stesso avrebbe dovuto senz'altro esservi ricompreso.

Di tal chè risulta evidente che la inammissibile limitazione dei titoli legalmente riconosciuti ai soli titoli di studio disposta dal contestato art. 6, finisce col rendere evidente il sintomatico sviamento e la violazione dell'impianto normativo e delle stesse motivazioni sottese alla scelta di operare in asserita applicazione (ma come detto, in realtà, in plateale violazione) del citato art. 10, contraddicendo in definitiva le stesse prescrizioni del bando e le precedenti determinazioni della stessa P.A. (appunto la delibera di Giunta n. 361/2019), riducendo inammissibilmente la platea dei concorrenti con criteri inidonei a selezionare il personale altamente specializzato.

Né la limitazione ai soli titoli di studio con la illegittima esclusione dell'abilitazione ordinistica coerente potrebbe essere "giustificata" da ragioni di semplificazione del procedimento e di snellezza legate alla relativa valutazione, in quanto trattasi appunto del pari di titolo in relazione al quale non occorre operare verifiche aggiuntive ed ulteriori rispetto a quanto richiesto dai titoli di studio indicati nel ridetto art. 6.

Se infatti, a tutto voler concedere la disamina dei titoli di servizio potrebbe richiedere un più capillare e complesso metodo di valutazione e attribuzione del punteggio, imponendo una verifica più articolata, nel caso dell'abilitazione nessuna differenza è rinvenibile rispetto agli altri titoli attestanti la formazione di studio: (abilitazione si/no e attinenza al profilo si/no alla stregua dei diplomi di specializzazione, master etc inseriti nell'art. 6, essi pure titoli formativi).

Di tal chè del tutto illogica risulta la discriminazione del ridetto titolo abilitante.

Tant'è che analoghe procedure indette dallo Stato (Dipartimento della Funzione Pubblica) (doc. 18), in applicazione del citato art. 10, e quindi con valutazione dei titoli per l'ammissione

alla procedura concorsuale, all'omologo art. 6 considerano pacificamente tra i titoli legalmente riconosciuti non solo quelli di studio e professionali, e dunque l'abilitazione alla professione forense, ma anche quelli di servizio e lavorativi proprio in coerenza con il livello di peculiare specializzazione richiesto e ricercato dal bando [cfr , per esempio , il bando per il reclutamento di 2800 tecnici al Sud ed, in particolare, l'art. 6 del medesimo. Doc. 18].

Ne segue che ove fosse stata data compiuta e legittima applicazione alla normativa richiamata nel bando di concorso e alle motivazioni indicate fin dalla stessa deliberazione della Giunta Regionale, come sopra ricordate, la odierna ricorrente avrebbe senz'altro conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova scritta in ragione dei titoli di studio e dell'abilitazione conseguita.

Ed invero, tenuto conto che il punteggio massimo conseguibile in tale prima fase sarebbe stato fissato in massimo 4 punti anche in ragione del punteggio assegnato ai candidati "migliori", tanto da essere stati ammessi allo svolgimento della prova scritta per il profilo che ne occupa, a pari merito tutti coloro che appunto hanno riportato tale punteggio di 4, la ricorrente stessa avrebbe dovuto ottenere (quanto meno):

per la laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita con la votazione di 102/110 punti 1,30 (art. 6 a1) e 0,50 (art. 6 a2 primo inciso) per un totale di punti **1,80**;

per il diploma di specializzazione in professioni legali (art. 6 a2) sesto inciso) punti **1,50**;

per l'abilitazione all'esercizio della professione forense (attinente al profilo a concorso) (art. 7) punti **1 per un totale di punti 4.30**

Di conseguenza avrebbe certamente dovuto essere ammessa a partecipare alla prova scritta.

Al contrario, l'illegittima esclusione dell'abilitazione all'esercizio della professione forense dai "titoli legalmente riconosciuti" disposta dall'art. 6, finisce con tradire la stessa ratio della norma sopra citata siccome richiamata da un bando che vorrebbe prefiggersi l'obiettivo di «*reclutare personale già qualificato in grado di potere operare immediatamente per un efficace po-*

tenziamento dei servizi in capo ai Centri per l'Impiego».

L'Amministrazione regionale, contraddicendo così la scelta operata, nei fatti ha snaturato e stravolto inammissibilmente la selezione ed ha ottenuto il risultato contrario a quello previsto dal più volte richiamato art. 10, introducendo una disparità di "trattamento" tra titoli legalmente riconosciuti e quindi tra i candidati in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Del resto la miglior riprova di quanto fin qui contestato, rinviene proprio dagli esiti della prova concorsuale vera e propria superata solamente da 27 candidati sui 411 ammessi alla prova scritta per un concorso finalizzato all'assunzione di 37 unità!

In ogni caso, a mezzo del presente complessivo gravame (principale e motivi aggiunti), si chiede l'annullamento della non ammissione alla prova scritta e la conferma dell'ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale vera e propria e il riconoscimento del punteggio sopra indicato in ragione dei titoli dalla medesima posseduti e dichiarati; punteggio utile a consentirne l'ammissione alla prova scritta, attesa la denunciata illegittimità dell'art. 6 del bando.

In nessun caso invero l'esercizio del potere discrezionale, a fronte della inequivoca "scelta" di individuare nei profili messi a bando una elevata specializzazione tecnica, avrebbe potuto consentire di selezionare i candidati da ammettere alle prove concorsuali sulla base dei soli titoli di studio o di solo alcuni titoli formativi, penalizzando i candidati dotati dell'alto profilo di specializzazione richiesto dal citato art. 10, a favore di soggetti, sia pur preparati sul piano squisitamente teorico ma senza alcuna qualificazione professionale e/o lavorativa, come asseverato dalle stesse risultanze della prova concorsuale superata neanche dal 10% degli ammessi!.

Donde l'illegittimità diretta e derivata dei provvedimenti oggetto di gravame già per vero san-
cita in sede cautelare da Codesto Ecc.mo TAR nonché dallo stesso CGA con l'Ord. n. 382/2022.

In ogni caso deve essere sottolineato che la ricorrente, ammessa con riserva grazie alla statui-

zione cautelare di Codesto Ecc.mo TAR, **ha superato la prova concorsuale.**

Ciò costituisce secondo lo stesso insegnamento del Consiglio di Stato una “*circostanza esterna e sopravvenuta*” rispetto alla precedente valutazione di “non ammissione”, assorbendo e superando tale giudizio negativo a seguito della rivalutazione delle capacità e del rendimento della ricorrente.

L’esecuzione dei provvedimenti cautelari aveva infatti il fine precipuo di consentire la partecipazione della ricorrente alla prova, ma il giudizio di avvenuto superamento della stessa, e quindi la valutazione positiva formulata dall’amministrazione, costituisce la miglior riprova dell’idoneità della ricorrente a parteciparvi e dovrebbe esplicitare l’effetto del cd “assorbimento” e dunque consolidare siffatto risultato favorevole con conseguente inoperatività della precedente “non ammissione” (Cfr. in termini CdS Sez. V, n. 5468/2021).

Donde in ogni caso la illegittimità diretta e derivata degli atti impugnati a mezzo del complessivo gravame.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI SOPRA CALENDATI SOTTO DIVERSO ED ULTERIORE PROFILO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELLA LAUREA MAGISTRALE, SPECIALISTICA E VECCHIO ORDINAMENTO E DELLA LAUREA TRIENNALE.

Ancora come già osservato nell’atto introduttivo, la richiamata delibera della Giunta regionale n. 361/2019 (doc. 17) aveva sancito, quale requisito di accesso al concorso che ne occupa, la laurea magistrale, quella specialistica e quella cd vecchio ordinamento, cui il bando in questione, ai fini dell’accesso al concorso, ha equiparato anche le lauree brevi.

Tuttavia, in modo inammissibile, nell’art. 6 comma 4, lett. a1), titolato «**punteggi attribuiti al voto di laurea**» non ha previsto la dovuta e doverosa differente “pesatura” delle lauree cd “brevi” rispetto alle lauree magistrali, specialistiche e cd “vecchio ordinamento”, livellandole

tutte con la medesima attribuzione di punteggio come segue per quel che qui rileva, in relazione alla votazione conseguita:

...

- da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 1,30...

Di fatto attribuendo a titoli di studio differenti ed espressione di un livello di competenze diversificate uguale valore e dunque operandone un inammissibile omogeneizzazione ancora una volta non adeguatamente focalizzata alla selezione dei migliori e non rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione.

Secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza amministrativa, l'equiparazione tra la laurea breve e la laurea magistrale, specialistica e vecchio ordinamento di cui al DM 9 luglio 2009 opera ai soli fini **dell'accesso al concorso** e non già ai diversi fini della **valutazione dei titoli**.

«Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale». Ove invece i titoli venissero "livellati" in identica valutazione come operato dall'amministrazione resistente *«si genererebbe un' illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate».* (cfr. ordinanze del T.A.R. Lazio n. 12613 del 7 dicembre 2021 e n. 530 del 14 febbraio 2022; Consiglio di Stato n.3890 del 17 maggio 2022).

Né vale ad elidere tale disparità la mera attribuzione al punto a2) del medesimo art. 6 di 0,50 punti per la laurea specialistica e magistrale (LS e LM) che sia il proseguimento della laurea (L) indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per il diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) anche nel caso in cui il titolo sia stato utilizzato come requisito ai fini della ammissione al concorso.

E ciò per l'ovvia considerazione che l'attribuzione di tale riscato punteggio aggiuntivo non consente di riequilibrare la valutazione identica fatta per i due diversi tipi di laurea al comma 4, lett. a1), art. 6 finendo col "premiare" e/o comunque attribuire una pesatura senz'altro potiore a quanti risultino in possesso della sola triennale. Infatti anche con lo 0.50 la pesatura dei due titoli sia fatta per anni (3 rispetto a 5) che per CFU (180 rispetto a 300) presenta uno sbilanciamento a favore del titolo più basso!

Al contrario avrebbe dovuto essere restituita in modo proporzionale la diversa "pesatura" delle differenti tipologie di lauree e dunque stante la votazione di laurea magistrale conseguita dalla ricorrente pari a 102, applicando la corretta parametrizzazione, il punteggio da attribuirle non avrebbe dovuto essere pari ad 1,30 ma a 2,16 ($1,30:3(\text{anni})=X:5(\text{anni})$ dove X è uguale a 2,16). Allo stesso risultato si perviene se la proporzione viene fatta per CFU (180 per la triennale e 300 per la quinquennale).

In conclusione, anche in ragione di tale inammissibile ingiustificata disparità di trattamento fra quanti hanno partecipato con due tipologie di lauree diverse, la ricorrente ha subito una inammissibile decurtazione del punteggio spettante che ove non perpetrata le avrebbe consentito di partecipare alla prova scritta!

Donde un ulteriore profilo di illegittimità diretta e derivata dei provvedimenti impugnati ed in particolare dell'art. 6, comma 4 lettera a1) nella parte in cui non differenzia il punteggio per il voto di laurea come sopra precisato.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI SOPRA CALENDATI SOTTO ULTERIORE PROFILO - ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Ancora, in via condizionata ai limiti dell'interesse sotteso al presente gravame volto ad un annullamento degli atti impugnati in *partibus quibus* e quindi far conseguire l'ammissione della ricorrente e l'inserimento della stessa tra i vincitori della selezione, deve ancora osservarsi quanto segue.

Atteso il mancato riscontro alla richiesta di accesso agli atti, allo stato la ricorrente non è in grado di poter verificare, in ogni caso, la correttezza della valutazione operata con riferimento alla ammissione degli altri candidati nonché dunque eventuali ulteriori profili di illegittimità della propria esclusione dalla prova scritta e oggi del punteggio conseguito dai vincitori.

Il punteggio costituente elemento di sbarramento pari a 4 punti è stato invero in ogni caso determinato sulla scorta del miglior punteggio assegnato ai candidati (appunto fino ad un massimo di 4 punti).

Tuttavia, sia l'articolo 10, comma 1, lett. c) che per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, prevede una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali, sia, conseguentemente, l'art. 6 del bando, all'uopo, al comma 4, sub a) prevede, ai punti 4, 5 e 6, l'attribuzione di punteggi in relazione al possesso dei titoli di studio ivi previsti (master di primo e secondo livello, diploma di specializzazione) ma solo purchè «**coerenti**» con il profilo professionale richiesto «**e inerenti**» alle materie indicate per il profilo stesso.

Tuttavia, il bando non precisa quali siano i criteri della valutazione di «**coerenza**» e di «**inerenza**».

E' tuttavia evidente che siffatti criteri avrebbero dovuto essere fissati quanto meno in prima seduta dalla Commissione, onde assicurare la trasparenza e riconoscibilità della relativa applicazione, ed evitare ancora una volta di penalizzare quanti siano in possesso di titoli inerenti e coerenti, magari scalzati da soggetti in possesso di una pletora di titoli non coerenti né inerenti nel senso sopra precisato.

Allo stato non si è in possesso della documentazione richiesta e pertanto non si conosce se e in che modo sia stata o meno rispettata la previsione della attribuzione di punteggio esclusivamente a titoli **coerenti con il profilo a concorso e inerenti le materie indicate** per lo stesso, se dette valutazioni siano state operate dalla Commissione nominata, ovvero in tutto (e per ciò in modo illegittimo!) demandate al FORMEZ, nonostante si tratti in definitiva di uno snodo valutativo di fatto fondamentale per la procedura segnando appunto l'ammissione o meno alla

partecipazione, nonché il punteggio determinante non solo l'ammissione alla prova scritta ma anche la posizione nella graduatoria finale!

Si pensi infatti a tutti i master di primo e secondo livello in materia tributaria, bancaria, ambientale, sanitaria, e tanti altri ancora che saranno stati indicati dai candidati, disorientati dalla assenza di una chiara indicazione sul punto nel bando!

E' plausibile ritenere che ogni candidato si sia determinato a indicare tutti i titoli specialistici in suo possesso, rimettendosi alla Commissione per la loro valutazione (sic!!!).

Ma su ciò si tornerà una volta ottenuta la documentazione richiesta con la istanza di accesso agli atti, facendo allo stato espressa riserva di eventuali motivi aggiunti di ricorso.

In ogni caso, per quanto fin qui esposto, appare evidente che la dott.ssa Bologna, alla quale sono stati illegittimamente assegnati solamente 3,30 punti, rispetto al punteggio cui avrebbe avuto diritto, avrebbe dovuto essere ammessa alla prova selettiva, avendo presentato titoli in tutto coerenti e inerenti alle prescrizioni del bando, gravate *in partibus quibus*, con il presente gravame e dunque dovendo necessariamente conseguire il massimo del punteggio all'uopo previsto dal bando.

Pertanto, si ripete, con le specificazioni sopra indicate, si fa espressa riserva di motivi aggiunti anche in ordine alle valutazioni comparative sul *quomodo* di attribuzione dei punteggi ad altri candidati anche con riferimento al parametro della «**coerenza e inerenza**», nonché in ragione del punteggio effettivamente conseguito dalla ricorrente per i titoli dalla stessa posseduti (sia di ingresso, che di ulteriore specializzazione) con quelli posseduti dai candidati ammessi alla prova scritta e oggi individuati quali idonei vincitori.

In definitiva la odierna ricorrente avrebbe dovuto quanto meno conseguire per l'ammissione alla prova scritta, e ciò si rivendica col presente ricorso anche in ragione dell'accoglimento delle superiori censure

- Laurea magistrale LUISS con 102: punteggio 2,16 (a1) +0,50 (a2)= 2,66;
- Diploma biennale di specializzazione nelle professioni legali: punteggio 1,50;
- Abilitazione avvocato e esercizio della professione: 1,00;

- Attività lavorativa nel settore specifico del bando per quasi tre anni svolta presso l'ANPAL Servizi (società pubblica del Ministero del Lavoro): non valutata ai fini dell'ammissione alla prova scritta.

Con superamento in ogni caso della soglia massima prevista in punti 4 conseguendo: 4,30 punti (nel caso di solo accoglimento del solo primo motivo di ricorso) ovvero 4,16 (nel caso di accoglimento del solo secondo motivo di ricorso) o ancora di 5,16 (nel caso di accoglimento di entrambi i motivi) e dovendo dunque essere ammessa alla fase successiva per il profilo in questione.

Dagli elenchi pubblicati risulta infatti che nel profilo CPI-SAM Specialista amministrativo contabile sono stati ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito punti 4.

Di tal che la posizione della ricorrente sarebbe in ogni caso risultata *potiore* o comunque a pari merito e dunque utile a consentirne l'ammissione alla prova scritta e dunque in esito all'avvenuto superamento della stessa il legittimo inserimento tra i vincitori del concorso.

Donde la fondatezza del presente gravame e la illegittimità diretta e derivata dei provvedimenti impugnati.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI SOPRA CALENDATI SOTTO DIVERSO ED ULTERIORE PROFILO – VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE DI CODESTO ECC.MO TAR N. 387/2022 – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIE-TA' E SVIAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.15, COMMA 3, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N.486

Per di più, l'approvazione della graduatoria di merito e la individuazione dei vincitori di cui al DDG oggetto –unitamente agli altri provvedimenti- dell'odierna impugnazione, oltre a risentire dell'illegittimità derivata dagli atti presupposti come sopra individuata, presenta anche profili di illegittimità diretta.

Come si è avuto modo di precisare la ricorrente è stata ammessa con riserva a partecipare alla prova scritta e, avendola superata, non solo –come in effetti è avvenuto- avrebbe dovuto essere inserita tra gli ammessi alla valutazione successiva e quindi nella relativa graduatoria di merito (dove figura alla posizione 56 con 26,87 punti complessivi), ma altresì avrebbe dovuto figurare (sia pure con riserva) tra i vincitori, attesa la posizione “utile” conseguita in base al punteggio riconosciutole, e dunque partecipare alla scelta della sede in forza della ridetta posizione, ed essere assunta con riserva (ex multis TAR Lazio 6643 del 4 giugno 2021, TAR Lazio 3400 del 14 marzo 2019).

L’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale, secondo la giurisprudenza, perdura e si riverbera *“anche nel segmento procedimentale successivo all’espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta.”*

Invece, nel DDG oggetto della presente impugnazione, dopo avere inserito la ricorrente nella posizione n. 56 della graduatoria di merito (con riserva giusta Ordinanza del TAR Sicilia), come si legge nell’art. 1, la stessa non figura tra i vincitori del concorso tanto da non essere inserita tra i nominativi di cui all’art. 2 .

Infatti recita l’art. 3 del medesimo DDG *“per quanto altresì in premessa trascritto e integralmente richiamato, la nomina tra i vincitori della candidata Bologna Selene, inserita in graduatoria con riserva in esecuzione dell’Ordinanza TAR Sicilia n. 387/2022 del 23.06.2022, resta subordinata alla definizione del giudizio di merito in senso favorevole alla candidata”*.

Nelle premesse sul punto si legge soltanto *“ritenuto pertanto di procedere all’inserimento con riserva nella predetta graduatoria della dott.ssa Bologna Selene, in esecuzione del Decreto TAR Sicilia n. 328/2022 del 24/05/2022, confermato con Ordinanza TAR Sicilia n. 387/2022 del 23/06/2022, fatti salvi gli effetti della definizione del giudizio di merito”*.

Ebbene, è di tutta evidenza che l’inserimento con riserva all’interno della graduatoria di merito in posizione “utile” avrebbe dovuto essere seguito dalla proclamazione della stessa quale vincitrice del concorso con riserva, anche ai fini della scelta della sede nonché l’assunzione con (ex multis TAR Lazio 6643 del 4 giugno 2021, TAR Lazio 3400 del 14 marzo 2019).

Invero, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 citato in epigrafe “ *Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito*” e poiché la ricorrente risulta in posizione utile (56) sui 119 posti messi a concorso la stessa avrebbe dovuto essere proclamata vincitrice, accedere alla scelta del posto secondo la posizione conseguita ed essere assunta con riserva (ex multis TAR Lazio 6643 del 4 giugno 2021, TAR Lazio 3400 del 14 marzo 2019).

Invece, si è verificato un aperto ed insanabile contrasto con le premesse dello stesso Decreto oggi impugnato nonché la patente violazione/elusione dell’Ordinanza cautelare di Codesto Ecc.mo TAR, a cui l’amministrazione resistente si è limitata a dare una esecuzione meramente formale che non salvaguarda la possibilità di scegliere la sede in base alla posizione e al punteggio maturato in virtù delle prove sostenute e dei titoli posseduti e come tale costituisce inammissibile inottemperanza totalmente elusiva del “decisum” cautelare (Cfr. in termini CGA Ord. n. 688/2020 e CdS Sez. VI n. 3210/2016)

Costituisce invero *ius receptum* che laddove l’Ordinanza cautelare, come quella di cui oggi si chiede la corretta esecuzione, disponga l’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale, “*senza porre limiti all’operatività normativa di tale ammissione e intendendo tale misura nella pienezza della sua effettività, senza cui la tutela cautelare sarebbe nullificata nella sua funzione costituzionale garantita dall’art. 24 Cost.... un’esecuzione puramente formale che non implichi l’attribuzione di una **effettiva posizione utile in graduatoria, allo specifico scopo di salvaguardare la concreta possibilità di scegliere la sede in base alla posizione ed al punteggio maturati ... risulti in una inottemperanza totalmente elusiva del “decisum” cautela-***

re determinando un vulnus di estrema gravità e urgenza (cfr anche CDS sez. VI n. 3210/2016)” (così Ord. CGA n 688/2020).

Di tal chè, secondo i prefati insegnamenti, la ricorrente avrebbe dovuto essere proclamata vincitrice con riserva e convocata, unitamente agli altri vincitori, per la scelta della sede secondo l'ordine della graduatoria di merito ed essere assunta con riserva (ex multis TAR Lazio 6643 del 4 giugno 2021, TAR Lazio 3400 del 14 marzo 2019).

Donde la palese illegittimità/nullità del DDG n. 3656/2022 nelle parti indicate, in aggiunta alla denunciata illegittimità derivata, atteso che in buona sostanza a mezzo dello stesso è stato, altresì, platealmente eluso l'ordine impartito da Codesto Ecc.mo TAR in sede cautelare.

ISTANZA CAUTELARE

In disparte quanto già rappresentato in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* a supporto della pretesa azionata, finalizzata ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati nelle sole parti indicate e non anche l'intero annullamento della procedura concorsuale, deve altresì sottolinearsi la evidente ricorrenza del *periculum in mora*.

Invero, come da ultimo osservato, il tenore del DDG di approvazione della graduatoria e di proclamazione dei vincitori, ove la ricorrente non figura se non con la vuota formalità sopra ricordata, comporta che, nel frattempo in data 6 ottobre 2022 è stato pubblicato l'Avviso per la scelta delle sedi di destinazione rivolto ai odierni vincitori per la successiva sottoscrizione dei relativi contratti senza consentire alla stessa di operare la propria scelta ; conseguentemente la stessa perderebbe la sede spettante e sarebbe costretta, in esito al giudizio, a prendere servizio in sede diversa e meno gradita ovvero, atteso che l'amministrazione ha già manifestato l'intenzione di procedere alla messa a concorso dei posti non coperti, a perdere il posto di lavoro e a dover instaurare ulteriori contenziosi.

In ogni caso la ricorrente viene privata della possibilità di operare la propria scelta “*rebus sic stantibus*”, vedendosi sopravanzata in modo irreversibile anche da soggetti che in graduatoria avrebbero una posizione deteriore in esito all'accoglimento del presente gravame.

Ciò determinerebbe un effetto irreparabile come sottolineato nei precedenti sopra richiamati, nei quali è stata rimarcata, in simili frangenti, la sussistenza del periculum e l'urgenza della decisione cautelare (CGA Ord. n. 688/2020 e CdS Sez. VI n. 3210/2016 nonché anche dal TAR Lazio Roma Sez. IV D.P. n. 4368/2022).

Peraltro, anche in un'ottica di contemperamento degli interessi in gioco, consentire l'effettiva esecuzione dei provvedimenti cautelari che hanno disposto l'ammissione con riserva della ricorrente consentirebbe il mantenimento della *res adhuc integra* senza alcun aggravio e/o ritardo, evitando peraltro che nel tempo occorrente per il pronunciamento nel merito si creino posizioni differenziate e confliggenti allo stato non ancora determinatesi o comunque evenienze foriere di danno e in ogni caso atte frustrare la legittima aspirazione di conseguire la posizione lavorativa per la quale la ricorrente possiede le capacità e la professionalità richiesta alla stregua degli altri vincitori.

ISTANZA DI NOTIFICA EX ARTT. 49 e 52 C.P.A.

In ogni caso, ove si ritenesse necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli ulteriori candidati inseriti in graduatoria, sia quali vincitori sia quali idonei che precedono allo stato la ricorrente, atteso che il ricorso è stato già notificato ad alcuni controinteressati, mercè il presente atto si chiede che venga autorizzata la notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale <http://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale>, indicato nel bando del presente concorso.

Costituisce, invero, oramai forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (in questo caso) dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09).

E ciò anche per ovviare alla difficoltà di reperire gli indirizzi cui notificare il ricorso e in ragione del numero dei controinteressati.

RICHIESTA PROVVEDIMENTO EX ART. 56 CPA

Alla luce di quanto fin qui esposto appare evidente la sussistenza di motivate esigenze di estrema gravità ed urgenza che, per di più, non consentono neppure la dilazione fino alla data della fissazione ordinaria della udienza camerale per la trattazione collegiale della presente istanza quando già il provvedimento impugnato avrebbe sostanzialmente prodotto per intero i propri effetti lesivi.

Infatti con avviso del 6.10.2022 è stato previsto che *“I soli vincitori del concorso di cui sopra, per un totale di n. 264 unità, da inquadrarsi in Categoria D, posizione economica D1, a partire dalle ore 17,30 del giorno 10 ottobre 2022 e fino alle ore 17,30 del giorno 17 ottobre 2022 devono procedere alla scelta della sede di destinazione, a pena di decadenza, esclusivamente attraverso il sistema Step One....Il sistema, al termine della fase di espressione delle preferenze, genererà la lista dei candidati vincitori con l’assegnazione della sede per ciascun candidato.”*

In relazione a siffatte motivate esigenze si chiede, dunque, di voler disporre di misure cautelari provvisorie, anche in assenza di contraddittorio

Per questi motivi e con espressa riserva di motivi aggiunti nonché di eventuali richieste risarcitorie per i danni subiti e subendi si chiede che

VOGLIA S.E. IL PRESIDENTE E CODESTO ECC.MO TAR

Ciascuno per quanto di competenza

- In via preliminare, accogliere la richiesta di adozione della misura cautelare provvisoria della sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato da concedersi dall’Ecc.mo Presidente ex art. 56 C.P.A. nella ritenuta concorrenza dei presupposti di legge per l’effetto ammettendo con riserva l’odierna ricorrente nel novero dei vincitori nella posizione oggi conseguita (n. 56) profilo CPI –SAM (Specialista amministrativo contabile) n. 119 posti disponendone la convocazione con gli altri vincitori per la scelta della sede secondo la posizione predetta;
- in ogni caso, in esito alla celebrazione della udienza camerale, accogliere l’istanza cautelare e per l’effetto sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati per l’effetto ammettendo con riserva l’odierna ricorrente nel novero dei vincitori nella posizione oggi conseguita (n. 56) per

profilo CPI –SAM (Specialista amministrativo contabile) n. 119 posti disponendone la convocazione con gli altri vincitori per la scelta della sede secondo la posizione predetta, per la stipula del relativo contratto e la immissione in servizio con riserva o quantomeno con diritto alla conservazione del posto fino alla decisione nel merito del presente giudizio;

- ove occorra autorizzare l'integrazione del contraddittorio a tutti gli ulteriori controinteressati inseriti nella ridetta graduatoria mediante notificazione per pubblici proclami dell'atto introduttivo del giudizio, dell'istanza ex art. 116 cpa in corso di causa nonché dei presenti motivi aggiunti a mezzo pubblicazione del testo integrale dei medesimi sul sito internet sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale

<http://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale>, indicato nel bando del presente concorso, ai sensi degli artt. 49 e 52 c.p.a. e quale alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.R.S.;

- in via istruttoria, quale mezzo al fine e ove occorrer possa, ai sensi e per gli effetti 64 comma 3 cpa, disporre l'acquisizione dei verbali (ove esistenti) recanti l'adozione dei criteri per la individuazione dei titoli «coerenti e inerenti» secondo le previsioni dell'art. 6 del bando e dei verbali (ove esistenti) relativi alla applicazione di tali criteri ed in ogni caso la valutazione di inerenza e coerenza dei titoli presentati quanto meno dai candidati risultati idonei e vincitori, nonché le domande presentate dagli stessi al fine di verificare i titoli dichiarati ai fini della partecipazione al concorso;

-nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati nelle parti sopra precisate.

Con vittoria di spese e di onorari.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di legge pari a € 325,00.

Palermo 07.10.2022

Avv. Lucia Di Salvo

la sottoscritta Avv. Lucia Di Salvo
difensore costituito nell'interesse della Dott.ssa Bologna Selene
attesta che la presente copia informatica dell'atto per motivi aggiunti al
ricorso RG 868/2022 dalla medesima proposto
è conforme all'originale informatico
presente nel suddetto fascicolo informatico RG 868/2022 da cui è tratta

Firmato digitalmente da: Lucia
Di Salvo

Data: 07/10/2022 11:46:06